

CONSORZIO DEI COMUNI BIM DEL VOMANO E TORDINO PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI E PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

**Approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n.4 del
16.03.2009.**

Entrato in vigore il 2 aprile 2009.

SOMMARIO

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Interventi relativi alle manifestazioni ed iniziative.

Art. 4 - Tipologia di interventi

TITOLO II° CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 5 - Regole generali per l'erogazione dei benefici

Art. 6 - Criteri di scelta delle attività e iniziative da sostenere

Art. 7 - Entità dei vantaggi riconoscibili

Art. 8 - Soggetti ammessi a godere di vantaggi economici

TITOLO III° MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 9 - Termini per la presentazione della domanda e entità delle provvidenze 9

Art. 10 - Contenuto delle domande

Art. 11 - Allegati

Art. 12 - Assegnazione dei contributi

Art. 13 - Modalità di erogazione di sovvenzioni e contributi

Art. 14 - Decadenza dai benefici

Art. 15 - Condizioni generali di concessione dei benefici

TITOLO IV° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Pubblicità da parte dei beneficiari

Art. 17 - Normativa di rinvio

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di attuazione dello statuto e per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a persone, Enti Pubblici, Associazioni ed altri soggetti pubblici o privati, in attuazione di quanto disposto dall'art.12 della legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I contributi, di qualsiasi genere, sono concessi per l'attività propria del beneficiario ovvero per iniziative, manifestazioni, singole iniziative occasionali e a carattere straordinario.

Art. 2 - Finalità

Il Consorzio dei Comuni BIM Vomano e Tordino, per le manifestazioni o iniziative organizzate nell'ambito del proprio territorio interviene mediante concessione di sovvenzioni, contributi e altre erogazioni economiche per favorire in particolare lo sviluppo dei seguenti interventi:

- a) sostegno alle politiche sociali;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività educative;
- d) attività culturali e dello spettacolo;
- e) sviluppo economico e turismo;
- f) attività promozionali varie.

Art. 3 - Interventi relativi alle manifestazioni ed iniziative.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo, per quanto attiene alle attività indicate possono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati, organizzazioni di volontariato, persone che operano nel territorio consortile per iniziative, attività o manifestazioni nei settori detti, gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, società affiliate alla federazione del C.O.N.I.. Per attività promozionali varie servono a promuovere iniziative attività o manifestazioni che riguardano la comunità locale, gli interessi e lo sviluppo della stessa, la tutela dei valori della pace, libertà e diritti dei cittadini.

Tutti gli interventi e le iniziative dovranno possedere tutte le autorizzazioni degli enti di competenza.

Art. 4 - Tipologia di interventi

1. In conformità con quanto previsto dalla legge detta, il presente regolamento esplicita la tipologia degli interventi economici dando le seguenti definizioni:

- **Sovvenzioni:** Interventi con cui l'Amministrazione consortile si fa carico, interamente o parzialmente, dell'onere economico derivante da iniziative che rientrano in modo stabile tra le attività istituzionali del soggetto beneficiario, pubblico o privato. In particolare, si ha sovvenzione quando l'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di competenza.

- **Contributi:** Interventi con cui l'Amministrazione consortile, occasionalmente o continuativamente, si fa carico in modo solo parziale degli oneri economici legati all'organizzazione della manifestazione o iniziativa.

TITOLO II° CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 5 - Regole generali per l'erogazione dei benefici

1. E' fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma per attività e iniziative diverse da quelle espressamente previste dalla legge o dal presente regolamento.
2. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Art. 6 - Criteri di scelta delle attività e iniziative da sostenere

Verranno privilegiate le iniziative e le attività che perseguono interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà sociale. Sono inoltre sostenute le iniziative e le attività consistenti nell'erogazione di servizi alla persona e alla collettività, con particolare riguardo per quelli resi gratuitamente, realizzati tramite organizzazioni di volontariato e associazioni che operano a favore di terzi, ovvero con caratteri di forte innovatività e originalità nel settore di competenza.

Art. 7 - Entità dei vantaggi riconoscibili

1. L'ammontare dell'erogazione a favore del beneficiario individuato è stabilito in base:
 - a) all'eventuale sostegno economico già assicurato da altri enti pubblici e privati;
 - b) alla capacità economica del richiedente;
 - c) alla tipologia e ai contenuti qualitativi dell'iniziativa o dell'attività proposta.
2. l'entità del contributo non può, di norma, superare l'80% delle spese ritenute Ammissibili.
3. per iniziative o attività di particolare rilievo il Consiglio Direttivo può deliberare eventuali deroghe per il superamento del limite massimo sopra indicato al punto 2.

Art. 8 - Soggetti ammessi a godere di vantaggi economici

La concessione dei vantaggi economici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di:

- a) enti pubblici che perseguono le finalità generali descritte all'art. 2 del presente regolamento;
- b) associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato legalmente riconosciute o non riconosciute, che operano sul territorio consortile e che perseguono le finalità generali descritte all'art. 2 del presente regolamento;
- c) soggetti pubblici e privati operanti nel territorio del Consorzio, per sostenere iniziative particolari che abbiano rilevante interesse per la collettività amministrata.
- d) soggetti pubblici e privati che attuano interventi di solidarietà nazionale o internazionale o regionale, a favore di popolazioni e paesi in situazioni di bisogno.

TITOLO III° MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 9 - Termini per la presentazione della domanda e entità delle provvidenze

1. Il termine per la presentazione delle richieste di concessione dei vantaggi economici di cui al presente regolamento è previsto in almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione o iniziativa.
2. Eventuali domande presentate fuori dal termine indicato saranno opportunamente vagliate nel rispetto dei principi del presente regolamento.

Art. 10 - Contenuto delle domande

1. Le domande dovranno essere indirizzate al Presidente del Consorzio, ed essere sottoscritte dalla persona richiedente, ovvero dal legale rappresentante del soggetto pubblico o privato;

2. La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle finalità generali perseguite attraverso la propria iniziativa o attività;
- b) descrizione progettuale, contenente tutte le caratteristiche della proposta o progetto (denominazione, data o periodo di esecuzione, luogo o luoghi di realizzazione, fasi attuative, obiettivi previsti, azioni promozionali programmate, soggetti coinvolti);
- c) dichiarazione con autocertificazione in cui si specifichi di non aver richiesto o ottenuto, per la medesima manifestazione o iniziativa, altri finanziamenti da parte di Amministrazioni Comunali / Provinciali e di aver/non aver richiesto o ottenuto finanziamenti pubblici, i quali in ogni caso non superano il 60 per cento del costo totale della manifestazione o iniziativa stessa;
- d) piano finanziario preventivo, con specifica delle entrate e delle uscite;
- e) per le società, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del certificato camerale, con indicazione della Partita Iva o del Codice Fiscale, del legale rappresentante e dell'oggetto sociale, con espressa dichiarazione che il proponente non è soggetto a procedimenti fallimentari.
- f) per le associazioni, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con indicazione della Partita Iva e/o del Codice Fiscale e del legale rappresentante;
- g) eventuale scheda di partecipazione di partners interessati, debitamente sottoscritta.

In caso di cooperazione tra più soggetti proponenti, gli atti di cui ai punti c), e), f) ed g) devono essere prodotti da ciascun associato.

3. Il soggetto privato richiedente deve inoltre sottoscrivere apposita dichiarazione riferita:

- a) al possesso di tutti i requisiti, positivi e negativi, previsti dalla normativa antimafia;
- b) alla mancanza di condanne o procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al legale rappresentante degli enti;
- c) all'attestazione di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione e di non essere sottoposti ad altre procedure.
- d) dichiarazione di codice fiscale o di partita IVA;

4. Le domande per contributi e sovvenzioni devono inoltre contenere l'ammontare del sostegno economico richiesto.

Art. 11- Ulteriori allegati

1. Alle domande per contributi e sovvenzioni devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente nel caso di privati;
- b) ogni altro materiale informativo utile per la valutazione dell'attività o dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione consortile.
- c) impegno sottoscritto da parte del soggetto richiedente a provvedere ad adeguata pubblicizzazione del contributo del Consorzio BIM.

Art. 12 - Assegnazione dei contributi

1. Le domande verranno istruite e deliberate per l'assegnazione del contributo dal Consiglio Direttivo che terrà conto dei criteri indicati nel presente regolamento.

2. Con relativa determinazione il Responsabile impegna le somme necessarie all'erogazione dei contributi, in riferimento a ciascun soggetto beneficiario secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

3. La concessione dei benefici non conferisce diritto a altre future erogazioni, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

Art. 13 - Modalità di erogazione di sovvenzioni e contributi

1. L'erogazione della sovvenzione o del contributo avviene, di regola, dopo la realizzazione dell'iniziativa o dell'attività finanziata dal Consorzio, su presentazione della seguente documentazione:

a) Relazione dettagliata sull'attività o iniziativa posta in essere, con chiara indicazione dei risultati effettivamente raggiunti sul piano economico finanziario.

Dalla relazione deve risultare il raffronto tra i risultati previsti al momento della domanda e quelli effettivamente realizzati, con indicazione delle eventuali cause, oggettive ed imprevedibili, per cui non sono stati raggiunti i risultati originariamente programmati;

b) Prospetto delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate in caso di associazioni e soggetti privati. Nel caso di presentazione di fatture, occorrerà presentare apposita dichiarazione sottoscritta recante la dicitura che le fatture presentate in copia non sono state né saranno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari nel caso in cui il Consorzio si faccia carico interamente dell'iniziativa o dell'attività.

c) Determina di approvazione e liquidazione della spesa del dirigente o responsabile in caso di enti pubblici;

d) Prospetto delle entrate, comprensive delle erogazioni o sponsorizzazioni effettivamente ottenute da parte di altri enti pubblici o privati;

2. L'erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesta l'erogazione.

3. La richiesta di liquidazione delle somme spettanti e la documentazione necessaria indicata ai commi precedenti devono essere presentate, a pena di decadenza, a conclusione dell'attività o dell'iniziativa e comunque, di norma, entro sei mesi dalla conclusione della stessa.

4. In casi particolari, su richiesta motivata, l'erogazione può essere ripartita in due quote del 50% cadauna.

In tal caso, la prima quota può essere erogata prima dell'attività o dell'iniziativa, a titolo di acconto, mentre la seconda quota verrà corrisposta a conclusione dell'attività o dell'iniziativa e su presentazione del relativo rendiconto.

5. Nel caso in cui il Responsabile del Settore ravvisi una discordanza tra i risultati economico-finanziari e gestionali previsti al momento della presentazione della domanda e i risultati effettivamente conseguiti, anche in termini di minori spese o di maggiori entrate, senza che vi siano motivi oggettivi tali da giustificare tale discordanza, la misura del contributo può essere proporzionalmente ridotta. In questo caso il Consiglio Direttivo valuta tutte le circostanze rilevanti e delibera con atto motivato l'ammontare del contributo.

Art. 14 - Decadenza dai benefici

1. Decadono dal beneficio concesso i soggetti che:

a) Non forniscono la documentazione richiesta a corredo della richiesta di liquidazione, ai sensi del presente regolamento senza ragionevole giustificazione;

b) Non presentano la domanda di liquidazione nei termini previsti dall'art.13 comma 3°;

c) Non realizzano l'attività o l'iniziativa per cui è stato concesso il vantaggio economico;

d) Realizzano l'attività o l'iniziativa in modo irregolare, con ritardo nonostante l'invito a modificare il proprio comportamento da parte del Responsabile del settore;

e) Impiegano le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l'atto di concessione del beneficio.

2. Nelle ipotesi descritte al comma precedente, il Consiglio Direttivo può provvisoriamente sospendere l'erogazione del beneficio e invitare il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite. Laddove il soggetto non si conformi alle direttive, il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza dal beneficio.

Art. 15 - Condizioni generali di concessione dei benefici

1. Il Consorzio BIM, in ogni caso, resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. Il Consorzio BIM non si assume alcuna responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni, iniziative o progetti finanziati.
3. Quando è stata prevista un'attiva collaborazione del Consorzio BIM alla gestione delle attività o dell'iniziativa, la responsabilità e i compiti del Consorzio BIM devono essere regolati con apposito disciplinare.

TITOLO IV° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Pubblicità da parte dei beneficiari

1. Tutti i soggetti che ricevono da parte dell'Amministrazione consortile provvidenze economiche per lo svolgimento di attività ed iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e dagli altri mezzi di comunicazione il contributo di collaborazione del Consorzio BIM.

Art. 17 - Normativa di rinvio

1. L'osservanza delle norme contenute al presente regolamento è condizione essenziale per la legittimità degli atti di concessione delle provvidenze economiche da parte del Consorzio.
2. Per i casi non specificamente individuati si applicano in via analogica le norme del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge.
4. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

Segr. C:\Documents and Settings\Administrator\Documenti\REGOLAMENTI\PROPOSTE\Regolamento per sovvenzione e contributi.doc